



PIANO TRIENNALE DI POLITICA DEL LAVORO 2012/2014

PROROGATO PER L'ANNO 2016 CON LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2015 N.19

PROGETTI PER LAVORI DI UTILITÀ SOCIALE – ANNO 2016

CAPITOLATO TECNICO

TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art.1 - Obiettivo del contratto

L'Unité des communes valdôtaines Grand-Paradis intende avvalersi di un soggetto attuatore di due progetti, ad alta intensità di lavoro, aventi ad oggetto opere e servizi di utilità sociale che riguardino iniziative temporanee rientranti nei seguenti settori:

- abbellimento e manutenzione dell'ambiente urbano e rurale;
- cura, valorizzazione e promozione dei beni culturali, ambientali ed artistici.

Sono possibili progetti in settori diversi da quelli descritti solo nel caso in cui la tipologia di attività risulti coerente con gli obiettivi del recupero socio-lavorativo delle persone coinvolte e proponga la sperimentazione di servizi da riservare con convenzioni alle cooperative sociali di tipo B o C successivamente al progetto per lavori di utilità sociale (LUS).

L'entità economica dei due progetti è, rispettivamente, di circa 157.000 e 83.000 euro IVA inclusa.

I lavori di utilità sociale sono uno strumento transitorio per sostenere l'inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa attraverso progetti regionali promossi dalle unité des communes valdôtaines e dal comune di Aosta.

Il soggetto attuatore, in collaborazione con l'Unité e uno o più partner di progetto scelti tra i servizi socio-sanitari territoriali, il Ser.T. dell'azienda USL della Valle d'Aosta o la casa circondariale di Aosta, che partecipano alle attività di sostegno alle persone, deve predisporre i progetti, presentarli all'Unité per l'approvazione e la successiva richiesta di finanziamento e, successivamente, gestirne l'esecuzione, l'attuazione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione.

Nei successivi articoli sono descritte le caratteristiche delle fasi indicate in precedenza.

Art.2 – Termine per la presentazione del progetto

Il soggetto attuatore deve presentare i progetti elaborati, da sottoporre all'approvazione da parte di questa Unité, entro le ore 10:00 del giorno 11 marzo 2016.

Se l'Unité intende apportare modifiche al progetto perché esso non risponde alle sue esigenze o aspettative, esprime per scritto la richiesta e il soggetto attuatore, per due sole volte ed entro 7 giorni, è obbligato a modificare il progetto o a giustificare per scritto i motivi per cui la richiesta non può essere soddisfatta.

In assenza di giustificazioni e in riferimento all'art.14, si definisce grave inadempienza qualsiasi ritardo nei tempi di consegna del progetto o di una modifica dello stesso.

TITOLO II – SERVIZI E LORO MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art.3 – Contenuto del progetto

I progetti devono:

- avere durata compresa tra 6 e 18 mesi;
- prevedere l'organizzazione del lavoro sulla base di squadre composte da operai e caposquadra, salvo nel caso di lavoratori pensionandi per i quali è possibile un percorso alternativo individuale;
- prevedere per ogni lavoratore inserito un progetto di integrazione lavorativa sottoscritto

da tutor, lavoratore e servizi inviati;

- prevedere una chiara e significativa ricaduta occupazionale.

Il progetto LUS deve inoltre contenere:

- l'analisi del contesto da un punto di vista socio-economico, le motivazioni degli interventi proposti nonché l'elencazione, in dettaglio, delle opere e dei servizi che si intendono realizzare coerenti con i settori specificati nel piano triennale di politica del lavoro, oltre agli eventuali elaborati tecnici;
- la metodologia di integrazione lavorativa ossia la descrizione degli interventi previsti a sostegno del recupero sociale e del reinserimento lavorativo delle persone coinvolte nei progetti di lavoro di utilità sociale;
- il numero di lavoratori che s'intende assumere, specificandone la tipologia di appartenenza, nonché l'indicazione delle squadre formate da almeno 4 operai assunti a tempo pieno e caposquadra. Nel caso di operai assunti a tempo parziale, la somma delle ore di lavoro dovrà essere equivalente a quella garantita da 4 operai a tempo pieno;
- il numero di ore settimanali di prestazione richieste ai lavoratori e la qualifica funzionale nella quale verranno inquadrati;
- la descrizione ed il preventivo di spesa dettagliati degli interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle eventuali azioni di orientamento, formazione, tutoraggio, mediazione interculturale e accompagnamento al lavoro gestiti nei limiti di spesa previsti dalle direttive per la gestione delle iniziative formative finanziate dal FSE;
- la durata (da un minimo di sei ad un massimo di diciotto mesi non prorogabili) e le relative date di inizio e termine dei lavori;
- la ricaduta occupazionale ossia le modalità con le quali si vuole offrire ai lavoratori un'occupazione nel mercato ordinario a seguito del progetto di lavori di utilità sociale;
- l'ammontare previsto del contributo richiesto alla struttura competente per la realizzazione del progetto riguardante spese riferite unicamente a:
 - costo del lavoro;
 - realizzazione di interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo;
 - spese connesse alla prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I progetti elaborati saranno sottoposti, a cura dell'Unité, a richiesta di finanziamento al dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione Valle d'Aosta ed esaminati sulla base dei seguenti criteri:

a) criteri per la redazione dei progetti LUS:

1. Analisi del contesto
2. Individuazione dei bisogni
3. Descrizione della proposta progettuale
4. Individuazione precisa dei lavori da svolgere
5. Definizione degli interventi a supporto dell'integrazione lavorativa e successiva ricaduta occupazionale
6. Definizione dell'impianto di valutazione

7. Diffusione dei risultati

b) Criteri per la valutazione dei progetti LUS:

- ✓ coerenza e qualità della proposta progettuale (max 28 punti)
- ✓ qualità del progetto a supporto dell'integrazione lavorativa (max 40 punti)
- ✓ ricaduta occupazionale (max 10 punti)
- ✓ punteggio di priorità di progetto (max 15 punti)
- ✓ giudizio di sintesi su completezza e coerenza complessiva (max 7 punti).

I progetti, per essere valutati idonei, dovranno raggiungere la soglia minima di punti 51 di cui almeno 15 punti relativi all'area *coerenza e qualità della proposta progettuale* e 25 punti relativi all'area *qualità del progetto a supporto dell'integrazione lavorativa*.

La progettazione deve essere effettuata conformemente alla relazione relativa all'organizzazione del servizio, presentata in fase di selezione dal soggetto attuatore. Qualsiasi difformità è da ritenersi grave inadempienza ai sensi dell'articolo 14 del presente capitolato.

Art.4 – Attuazione del progetto

A seguito della valutazione di tutti i progetti presentati il dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione Valle d'Aosta predisporrà una graduatoria delle proposte idonee, ossia dei progetti che avranno raggiunto o superato la soglia minima, e di queste, in relazione ai finanziamenti disponibili e richiesti, un elenco dei progetti finanziati.

Qualora un progetto non risulti tra quelli finanziati, il soggetto attuatore non può pretendere nulla dall'Unité per l'impegno profuso nella progettazione.

Solo nel caso in cui il progetto sarà finanziato dai competenti organi regionali si procederà con l'esecuzione e l'attuazione dello stesso.

Per quanto concerne l'esecuzione e l'attuazione del progetto, nonché le modalità di scelta ed il contratto di lavoro applicabile ai lavoratori occupati nel progetto, il soggetto attuatore dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel paragrafo 5.1.8 del Piano triennale di politica del lavoro 2012-2014, approvato con deliberazione del consiglio regionale 21 giugno 2012 n.2493/XIII, e alle relative istruzioni per l'attuazione, approvate con deliberazione della giunta regionale 17 maggio 2013 n.883, disponibili sul sito internet istituzionale della regione Valle d'Aosta.

Il progetto deve essere attuato conformemente alla relazione relativa all'organizzazione del servizio, presentata in fase di selezione dal soggetto attuatore. Qualsiasi difformità è da ritenersi grave inadempienza ai sensi dell'articolo 14 del presente capitolato.

Art.5 – Controllo e monitoraggio del progetto

Il soggetto attuatore assicura il rispetto dei contenuti e delle modalità di attuazione del progetto quali la durata, il numero di lavoratori coinvolti, la composizione delle squadre, le ore di lavoro settimanale, gli interventi di integrazione lavorativa, le spese previste per i lavoratori, le attività lavorative previste, ecc.

Qualsiasi difformità tra il progetto e quanto realizzato dal soggetto attuatore è considerata grave inadempienza.

Art.6 – Rendicontazione del progetto

Il soggetto attuatore del progetto deve, entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, presentare

all'Unité, in originale, la seguente documentazione:

- buste paga dei lavoratori datate e quietanzate dal lavoratore;
- riepiloghi mensili dei contributi versati per i suddetti lavoratori;
- fatture quietanzate;
- elenco dettagliato delle attività svolte dal tutor, con relativi costi secondo lo schema fornito dalla struttura competente.

Entro il medesimo termine, il soggetto attuatore dovrà presentare all'Unité, in copia, la seguente documentazione:

- progetti di integrazione lavorativa finali dei lavoratori coinvolti;
- relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in termini di recupero al mercato del lavoro ordinario dei lavoratori coinvolti e di opportunità occupazionali per i lavoratori stessi;
- dichiarazione del lavoratore LUS relativa all'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, unitamente a copia di un documento d'identità dello stesso in corso di validità.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art.7 – Ammontare delle penali

In caso di mancato rispetto dei termini previsti all'art. 6 è prevista l'applicazione di una penale pari al 0,3% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

Art.8 – Applicazione delle penali

L'applicazione delle penali è notificata per scritto all'appaltatore.

L'ammontare delle penali è direttamente dedotto dagli importi in pagamento.

Art.9 – Aspetti economici

In coerenza con i contenuti del progetto, al soggetto attuatore è riconosciuto il rimborso delle spese (IVA inclusa) sostenute per:

- ✓ costo del lavoro dei lavoratori LUS
- ✓ costo del lavoro dei capi-squadra
- ✓ visite mediche
- ✓ interventi a sostegno dell'inserimento lavorativo
- ✓ spese connesse alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ✓ coordinamento attività
- ✓ materiale di consumo
- ✓ noleggio attrezzature

Art.10 - Fatturazione e pagamenti

Con cadenza mensile, il soggetto attuatore emette fatture, intestate al committente e relative al corrispettivo per i servizi erogati.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, l'Unité emette il mandato di pagamento. Il termine di pagamento è eventualmente sospeso dalla data d'intervenuta contestazione della fattura

da parte del committente. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, decorso il termine suddetto, si applicano gli interessi al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il soggetto attuatore si obbliga a comunicare all'Unité gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui al comma 1 della medesima legge e con le modalità di cui al comma 7 citato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Il soggetto attuatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla medesima legge.

TITOLO IV - ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art.11 – Protezione dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, l'appaltatore è nominato responsabile delle seguenti operazioni di trattamento dei dati personali, strettamente inerenti all'adempimento delle obbligazioni contenute nel presente capitolato:

- raccolta
- registrazione
- organizzazione
- conservazione
- consultazione
- elaborazione
- selezione
- estrazione
- raffronto
- utilizzo
- blocco
- comunicazione, limitatamente al dipartimento politiche del lavoro e della formazione della regione Valle d'Aosta
- cancellazione
- distruzione.

Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, l'appaltatore deve evitare altre operazioni di trattamento dei dati, diverse da quelle elencate, in particolare la diffusione.

L'appaltatore ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare e per quanto di competenza, egli deve:

- individuare gli incaricati e fornire loro istruzioni scritte;
- interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni o effettuazione di accertamenti;
- rispondere prontamente alle istanze degli interessati al trattamento;
- adottare e prescrivere ai soggetti da lui incaricati le misure di sicurezza, idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, nonché controllarne l'applicazione.

Art.12 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto, pena la sua risoluzione.

Art.13 - Esecuzione in danno

In caso di gravi inadempienze o di risoluzione del contratto, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi il servizio o parte di esso, con addebito all'appaltatore della maggiore spesa sostenuta.

Art.14 - Risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere di diritto il contratto, in seguito a:

- grave inadempienza contrattuale;
- il superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- cessione del contratto.

Art.15 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni a carico del soggetto attuatore. Il committente può quindi richiederne l'escussione in seguito a:

- un provvedimento di risoluzione del contratto, indipendentemente dalla prova dei danni subiti;
- un provvedimento di esecuzione in danno, per provvedere al pagamento delle maggiori spese sostenute;
- l'inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme riguardanti i contratti collettivi, l'assicurazione e la previdenza dei lavoratori.

La cauzione definitiva è svincolata successivamente alla scadenza del contratto.

Art.16 - Foro competente

Per le controversie riguardanti sia l'interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia l'esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Aosta.